



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi finanziari e Risorse Umane

Ufficio TARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° 9 di Registro

Seduta del 11/02/2026

**OGGETTO: ADOZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

L'anno *duemilaventisei* il giorno *undici* del mese di *fFebbraio* alle ore *17:30*, presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione o Ordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti:

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1	MANGIANTE GIAN ALBERTO	X			10	MAGGI MARIO	X		
2	COVACCI ELISA ELENA	X			11	MANGIANTE LUCA	X		
3	AMICONE MASSIMO	X			12	ONETO CHIARA	X		
4	BEANI EMILIA ANGELA	X			13	ORBOLO ANTONELLA	X		
5	BERSAGLIO DANILO	X			14	PIAZZE STEFANO	X		
6	BO CARLA	X			15	REBORI NICOLETTA	X		
7	CHIAPPE ALESSIO	X			16	RIVA MASSIMO		X	
8	CORSI LAURA	X			17	SANGUINETI LUCA	X		
9	LAPETINA CLAUDIO	X				Presenti n. 16 Assenti n. 1 E' presente l'Assessore esterno DE FERRARI ROLLERI Egle			

Assume la presidenza della seduta il **Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Nicoletta Rebori**.

E' presente l'Assessore Esterno, **DE FERRARI ROLLERI Egle**.

Assiste alla seduta il Segretario Generale, **Dott.ssa Grazia Mori**.

IL PRESIDENTE PROPONE ALL'ASSEMBLEA LA TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA ISCRITTA AL PUNTO 09 DELL'ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO:“ADOZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO”.

Premesso che:

- con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta all’art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire, con delibera del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno, precisando che “...il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”;

- che l’art 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011, stabilisce che con regolamento - da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 400/1988 – “È dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 23/2011 (decorrenti dal 7 aprile 2011), i comuni possono comunque adottare gli atti previsti”;

- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 che sancisce “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- che, con il comma 7 dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017, a decorrere dal 2017, gli enti locali che

hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno possono, in deroga all'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno;

Considerato che al fine di poter incentivare sul territorio la presenza turistica si rende necessario recuperare risorse finanziarie da destinare ai servizi pubblici, ad idonei interventi di conservazione e miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale, all'organizzazione di eventi turistico culturali.

Richiamato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 22/12/2017 successivamente modificato con deliberazione di Consiglio n. 10 del 7/02/2019.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 22/12/2017 con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno successivamente modificate con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 07/02/2019 e n. 138 del 15/10/2020;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 30 del 19/03/2021, n. 34 del 04/03/2022, n. 34 del 17/03/2023, n. 154 del 03/11/2023 e n. 130 del 12/12/2024 con le quali sono state confermate le tariffe per l'applicazione dell'imposta in oggetto rispettivamente per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 così come previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 15/10/2020;

Considerato che il 29 febbraio 2024 è entrata in vigore legge regionale n.1 del 6 febbraio 2024 *"Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 14 febbraio 2024, che ha sostituito integralmente la precedente normativa in materia di turismo (Legge Regionale 32/2014).

Richiamata la deliberazione adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 11/08/2017 avente ad oggetto l'adesione al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria che individua la destinazione d'uso degli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nel modo seguente:

- almeno il 60% . a seguito di accordo con le associazioni locali delle strutture ricettive, per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promozione, commercializzazione ed il marketing turistico della località, anche con accordi sovra comunali per la promozione di un'area vasta, tenuto conto che le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);
- massimo il 40% destinato direttamente dall'ente al miglioramento del decoro della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica.

Preso atto che la sopracitata Deliberazione n. 31 del 11/08/2017 stabilisce anche limiti ed obblighi quali:

- il divieto di utilizzare l'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le località;
- l'obbligo di applicare l'imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive, nonché agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico in base alle tariffe stabilite dall'ente;

–l'impegno a stabilire criteri e tariffe uniformi con le località limitrofe aventi simili caratteristiche turistiche.

Ritenuto pertanto necessario ed indispensabile, alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia aggiornare il regolamento dell'imposta di soggiorno

Visto lo schema del nuovo Regolamento comunale dell'Imposta di Soggiorno che si allega al presente atto deliberativo che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che risponde alle odierne esigenze normative;

Tenuto conto che il vigente regolamento dell'imposta di soggiorno verrà abrogato con effetto dell'entrata in vigore del nuovo;

Preso atto che il Comune di Lavagna non ha stipulato alcuna convenzione con Airbnb o altri portali per la prenotazione internazionale per la riscossione dell'imposta di soggiorno che dovrà sempre essere riversata dai responsabili del pagamento per l'imposta di soggiorno.

Richiamata integralmente la disciplina prevista per la trasmissione telematica del Modello dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno relativo all'anno precedente ai sensi dell'art. 4 comma 1 ter del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i e dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 basato su una rendicontazione trimestrale e per anno solare dell'imposta riversata all'ente locale.

Preso atto pertanto di adeguare il Regolamento, tenuto conto del Modello dell'Agenzia delle Entrate, al fine di uniformare le dichiarazioni obbligatorie da effettuarsi mediante il portale per la gestione condivisa messo a disposizione dal nostro ente con la dichiarazione obbligatoria da rilasciare all'Agenzia delle Entrate mediante:

- abrogazione delle dichiarazioni bimestrali con introduzione delle dichiarazioni trimestrali;
- imposizione dell'imposta per l'intero anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- abrogazione per le case vacanza e AAUT della tariffazione forfettaria con introduzione della tariffa a pernottamento al fine di consentire l'elaborazione corretta del Modello Ministeriale e l'invio dei dati richiesti dall'Agenzia delle Entrate.

Preso atto che limitatamente all'anno 2026 per le strutture ricettive di cui al Capo I della Legge Regionale n. 1/2024, non è dovuto il riconteggio della imposta di soggiorno sulla base del nuovo Regolamento e delle nuove tariffe che verranno approvate dalla Giunta Comunale per i pacchetti vacanza e/o servizi alberghieri già venduti o le cui proposte contrattuali vincolanti siano state già recepite da agenzie e/o tour operator antecedentemente alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento;

Visto l'art. 53, comma 16, della L.388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 448/2001, dove si stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente, all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno comunque effetto a partire dal 1°

gennaio di riferimento;

Visto l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii, il quale dispone che "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...";

Visto il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ed in particolare l'art. 4.

Vista la L. Regione Liguria 1/2024;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione modificato dall'art. 3 comma 1 lettera o del d.l. 174/2012 che sancisce al punto 1 "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D.LGS 267/2000 di cui al Prot. Com. 3231 del 02/02/2026 (agli atti).

Esaminato pertanto lo schema del nuovo Regolamento dell'imposta di soggiorno allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che le deliberazioni regolamentari in materia tributaria, devono essere pubblicate sul sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,

secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari, la quale ha curato l'istruttoria, ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Il **Presidente** introduce la delibera con la proposta di emendamento presentato dai consiglieri di minoranza A. Chiappe e M. Amicone di "Lavagna Bene Comune" con cui si chiede che, nel Regolamento, all'Art. 1 comma 3, si inserisca la seguente frase: *"Al fine di garantire una maggiore condivisione, il Comune convoca, con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale, un tavolo tecnico con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la definizione dell'accordo sulla destinazione dell'imposta di soggiorno"* e lasciando al Consigliere A. Chiappe l'illustrazione. Interviene in Vice Sindaco, E. E. Covacci, che propone la sostituzione della frase *"definizione dell'accordo"* con la parola **"consultazione"**, a fronte del "Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria" a cui il Comune di Lavagna ha aderito e che parla di consultazione tra associazioni locali.

Il **Presidente**, dietro richiesta del Consigliere A. Chiappe, sospende la seduta alle ore 20:05 e la riprende alle 20:10 e chiede se il capogruppo di "Lavagna Bene Comune", A. Chiappe, accetta la modifica dell'emendamento. Il capogruppo accoglie la modifica. Il **Presidente**, quindi, rilegge il testo così aggiornato dell'art 1 comma 3: *"3. Il gettito dell'Imposta di Soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed in ottemperanza a quanto stabilito a seguito dell'adesione del Comune di Lavagna al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria approvata con Deliberazione n. 31 del 11/08/2017 adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale. Al fine di garantire una maggiore condivisione, il Comune convoca, con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale, un tavolo tecnico con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la consultazione sulla destinazione dell'imposta di soggiorno"*.

Il **Presidente** pone in votazione l'emendamento modificato per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 16, votanti n. 16, favorevoli n. 16, contrari n. 0 , astenuti n. 0.

Unanimità. L'emendamento è approvato.

Poi, il **Presidente** lascia la parola al Vice Sindaco per l'illustrazione della proposta di delibera che chiede di apportare due modifiche al testo del regolamento proposto ovvero: all'Art. 5 comma 1, lettera i) togliere dalla frase *"i) I soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene corrisposto l'assegno di accompagnamento dall'Inps o dall'Inail; l'esenzione si estende anche ad un accompagnatore per soggetto invalido."* la parola *"di accompagnamento"*.

Il **Presidente** pone in votazione l'emendamento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 16, votanti n. 16, favorevoli n. 16, contrari n. 0 , astenuti n. 0.

Unanimità. L'emendamento è accolto.

A seguire, il Vice Sindaco propone che l'Art. 6 bis, terzo capoverso, primo comma la frase “- Secondo trimestre, entro il 15 giugno da presentarsi mediante il portale per la gestione condivisa dell'imposta messo a disposizione dal Comune;” venga sostituita con “Secondo trimestre, entro il 15 luglio”.

Il **Presidente** pone in votazione l'emendamento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 16, votanti n. 16, favorevoli n. 16, contrari n. 0 , astenuti n. 0.

Unanimità. L'emendamento è accolto.

Di conseguenza, il **Presidente** chiede ai rispettivi capigruppo le dichiarazioni di voto: tutti i capigruppo si dichiarano favorevoli e, quindi, il **Presidente** pone in votazione il regolamento come sopra emendato, per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 16, votanti n. 16, favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0.

Unanimità

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

DELIBERA

- 1) di richiamare integralmente le premesse alla presente delibera quali parti integranti della stessa e di approvare il nuovo Regolamento dell'imposta di soggiorno nel

Comune di Lavagna allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che il medesimo sostituisce ogni precedente regolamento dalla sua entrata in vigore;
- 3) di dare atto che la Giunta Comunale provvederà ad approvare le nuove tariffe con proprio successivo provvedimento;
- 4) di dare atto che la delibera di approvazione della presente proposta ed il Regolamento in oggetto saranno pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it nel termine di legge e che la relativa disciplina sarà applicabile a decorrere dal termine di cui all'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e s.m.i.
- 5) di demandare agli uffici competenti la massima pubblicizzazione sul sito istituzionale del Comune di Lavagna e sul portale per la gestione condivisa dell'Imposta di Soggiorno, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 6) che limitatamente all'anno 2026 per le strutture ricettive di cui al Capo I della Legge Regionale n. 1/2024, non è dovuto il riconteggio della imposta di soggiorno sulla base del nuovo Regolamento e delle nuove tariffe che verranno approvate dalla Giunta Comunale per i pacchetti vacanza e/o servizi alberghieri già venduti o le cui proposte contrattuali vincolanti siano state già recepite da agenzie e/o tour operator antecedentemente alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata eseguibilità onde assicurare il regolare e puntuale espletamento della gestione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 16, votanti n. 16, favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in considerazione di pubblicare il deliberato sul sito internet www.finanze.gov.it ai sensi e per gli effetti dell'art.

134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Nicoletta Rebori

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Grazia Mori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate